



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
*Ufficio II ex DGSA - Sanità animale ed anagrafi:
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Registro - classif: I.4.c.b/2012/6
Allegati:

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - Teramo Izonam-Izete	
2	17 APR. 2013
N. <u>4478</u>	di prot.


OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi del 1 marzo 2013 - chiarimenti

Ministero della Salute

DGSAF

0007633-P-15/04/2013

I.4.c.b/2012/6



120360566

ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
ASSESSORATI ALLA SANITA'
SERVIZI VETERINARI

AL CSN C/o IZSAM - TERAMO
FAX 0861 332251

AL SIVEMP
FAX 06 / 8848446

ALLA FNOVI
FAX 06 / 4744332

E, p.c. MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO X COSVIR - FAX 06 / 46655132

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
- FAX 06 / 44249286

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

LORO SEDI

Il Ministro della salute a seguito delle recenti emergenze sanitarie che hanno interessato il settore degli equidi, non ultime le allerta comunitarie relative all'utilizzo fraudolento di carne di equidi in preparazioni a base di carne di manzo, ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 85 del 11-04-2013. Tale ordinanza, nelle more dell'emanazione di un provvedimento più organico in materia di tutela della sanità e del benessere degli equidi, punta ad integrare e rafforzare le disposizioni normative concernenti l'identificazione e la registrazione di questi animali. Ciò al fine di rendere disponibili ai servizi veterinari ufficiali tutti i dati relativi all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi in essi allevati per consentire una più efficace tutela.

A tal proposito si coglie l'occasione per approfondire alcuni aspetti operativi derivanti dall'applicazione del sopracitato provvedimento.

Innanzitutto per quanto riguarda l'identificazione degli equidi di età maggiore ai 12 mesi e rinvenuti non ancora identificati, si rimanda alle modalità operative indicate nel manuale di cui al DM 26 settembre 2011 e in particolare al paragrafo 14.2 e al capitolo 16 nonché all'allegato 6 allo stesso manuale per quanto attiene le caratteristiche dei trasponders e dei lettori. Si precisa che ai sensi del suddetto allegato 6 è stata stabilita una serie numerica riservata all'identificazione degli equidi compresa tra 0380271000000001 e 0380273999999999. Al fine di poter utilizzare i codici compresi in questo intervallo i produttori di trasponders dovranno inoltre appositamente richiesta al CSN dell'IZS Abruzzo e Molise di Teramo e per conoscenza alla scrivente Direzione.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2, si chiarisce che le informazioni contenute nella scheda identificativa di cui all'Allegato A, dopo essere state registrate nella BDN dai servizi veterinari che hanno effettuato l'identificazione degli equidi, vengono trasmesse automaticamente tramite cooperazione applicativa alla BDE. Una volta ricevute dette informazioni gli organismi emittenti che

R

sono individuati all'art. 8 del Decreto 29 dicembre 2009 provvedono ad emettere il passaporto dell'animale identificato dal servizio veterinario nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'identificazione così come indicato nello stesso articolo 8 del Decreto 29 dicembre 2009. La scheda identificativa, debitamente firmata e timbrata da parte del Servizio veterinario e controfirmata dal proprietario/detentore, deve essere conservata da quest'ultimo in quanto costituisce il documento d'identificazione provvisorio dell'animale, sino all'effettivo rilascio del passaporto di cui sopra. Sarà cura del servizio veterinario ufficiale segnalare alla scrivente eventuali ritardi riguardanti il rilascio del passaporto a seguito della procedura precedentemente descritta

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2, comma 2, si precisa che la modifica delle informazioni visualizzabili nella banca dati sanitaria (recuperati tramite cooperazione applicativa dalla BDE) ovvero l'inserimento di nuove informazioni nella stessa da parte dei Servizi veterinari ufficiali deve essere funzionale ad allineare la situazione reale riscontrata sul campo in occasione dei controlli con la situazione registrata nel sistema informativo e quindi a regolarizzare nel più breve tempo possibile le incongruenze riscontrate (ad esempio associare ad ogni cavallo un codice fiscale affinché sia possibile risalire univocamente al proprietario, individuare l'allevamento in cui l'animale è detenuto in quel momento, etc). A tal proposito si precisa che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. 16 febbraio 2011, n. 29, tali rettifiche o regolarizzazioni devono sempre essere supportate da evidenze documentali (modelli IV, documenti di trasporto, altre certificazioni, etc).

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2 comma 3 laddove viene specificato che gli equidi che <<...sono identificati in carenza delle modalità stabilite dai decreti 29 dicembre 2009.... omissis vengono dichiarati non destinati alla produzione di alimenti per uso umano>> si demanda all'Autorità competente di valutare caso per caso le specifiche situazioni di non conformità riguardanti l'identificazione degli equidi (ad es. considerevole ritardo nell'identificazione dell'animale, impossibilità di garantire la tracciabilità dell'animale, etc) al fine di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei a tutela dei consumatori.

In riferimento all'art. 3, comma 3 che tratta le modalità di registrazione delle movimentazioni temporanee in banca dati si precisa che essendo obbligatoria la registrazione delle stesse soltanto per quelle di durata superiore ai 15 giorni, qualora l'animale sia stato sottoposto a spostamenti successivi di durata inferiore la cui somma comunque superi i 15 giorni, vanno indicate almeno l'Azienda di partenza da cui si muove l'equide e l'Azienda in cui si trova l'animale dopo il quindicesimo giorno dalla partenza dalla prima azienda, fermo restando l'obbligo di compilazione del Mod. 4 per ogni movimentazione come prescritto al punto 22 del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi di cui al decreto 26 settembre 2011 a cui ad ogni buon fine si rimanda.

Nel ritenere le presenti indicazioni funzionali alla fase di prima applicazione della Ordinanza in oggetto si sottolinea che sarà cura della scrivente fornire ulteriori istruzioni operative qualora dovessero essere ritenute necessarie.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

aut